

emittenti, a condizioni di rendimento non inferiori al 5,50% netto, per un importo tale che la somma complessiva delle investire fra titoli dell'Istituto di Credito di Pubblica Utilità ed i titoli sopra specificati, non superi i cinque miliardi di capitale nominale.

2° - Anticipazioni e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario ed equiparate (art. 15, n. 3, del T. U. semplificato).

Allo scopo di creare una fonte di investimenti di breve durata e quindi di rapido realizzo, in attesa di poter concretare impieghi di carattere immobiliare o gli altri impieghi mobiliari consueti, in corso di elaborazione, appare conveniente effettuare, se possibile, per la durata massima di sei mesi e per un ammontare complessivo